

LA DOMANDA

LA SOLUZIONE

TUTELA PER TUTTI I LAVORATORI

Sulla responsabilità solidale, i profili legati all'obbligazione in materia di retribuzioni, contributi e premi riguardano solo i lavoratori inquadrati con contratto di lavoro subordinato o si estendono anche alle altre forme contrattuali impiegate nell'ambito dell'appalto-subappalto?

Il regime di solidarietà tutela tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, quindi non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli inquadrati con altre forme contrattuali (ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi) e anche quelli "in nero", purché impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto

PRESCRIZIONE IN DUE ANNI

I committenti imprenditori o datori di lavoro nei confronti degli appaltatori e/o subappaltatori rispondono per: trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), contributi, premi assicurativi. È invece esclusa la solidarietà sulle eventuali sanzioni. Ma quali sono i termini temporali della responsabilità solidale?

La responsabilità solidale si prescrive in due anni dalla cessazione dell'appalto/subappalto: questo termine si riferisce all'azione dell'Inps e dell'Inail nei confronti del responsabile solidale. Resta ferma, invece, l'ordinaria prescrizione per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente

LA SANZIONE È ECONOMICA

Se un appalto o un subappalto non sono genuini, lo pseudo-committente e lo pseudo-appaltatore che hanno realizzato l'appalto illecito sono puniti con una sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione (in ogni caso, non sotto 5mila euro né sopra 50mila euro). Ci sono anche sanzioni penali?

No. Dal 6 febbraio 2016, il Dlgs 8/2016 ha disposto la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria. Nella circolare 6/2016, il ministero del Lavoro ha chiarito il regime transitorio e quello ordinario e con l'interpello 27/2014 aveva escluso la sanzione per lavoro nero

COMMITTENTE PRIVATO COINVOLTO PER LE RETRIBUZIONI

Un committente privato può essere coinvolto nel regime di responsabilità solidale e quindi essere chiamato nel pagamento di eventuali debiti contributivi o assicurativi dell'appaltatore? In questa ipotesi, quali sono le condizioni che fanno scattare questo tipo di tutela?

Il committente non imprenditore non risponde per la solidarietà contributiva ma può essere coinvolto sul piano retributivo: i lavoratori impiegati nell'appalto con un regolare rapporto di lavoro possono proporre azione contro il committente per conseguire quanto dovuto in base al contratto di appalto, nei limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore